

C O M U N E D I V E N E Z I A

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO,
RISORSE UMANE E SOCIALE**

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

**GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
"MICRONIDO" MARCONDIRONDELLO C/O
IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 - BASE DI GARA E VALORE DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 - IMMOBILI E ARREDI
- ART. 5 - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO E CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 32/1990
- ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- ART. 7 - MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
- ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE
- ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
- ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 12 - PRESTAZIONE DEL CONCESSIONARIO
- ART. 13 - INSERIMENTO DI BAMBINI
- ART. 14 - REQUISITI DEL PERSONALE
- ART. 15 - RAPPORTO NUMERICO EDUCATORI/BAMBINI
- ART. 16 - UNITA' DI PERSONALE MINIMO RICHIESTO
- ART. 17 - PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI
- ART. 18 - SERVIZIO DI REFEZIONE
- ART. 19 - RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO

ART. 20 – INTROITI E PAGAMENTI

ART. 21 - REVISIONE PREZZI

ART. 22 - CONTROLLI

ART. 23 – PENALITÀ

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 25 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

ART. 26 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

ART. 27 – SPESE DI CONTRATTO

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 29 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
DEL LAVORO

ART. 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 31 – RINVIO

ART. 32 – CONTROVERSIE

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della concessione la gestione del Servizio di Micronido nell'edificio di proprietà comunale situato in Fondamenta Navagero 26 a Murano Venezia.

Il servizio deve essere gestito in conformità alla L.R. Veneto 27.04.1990, n. 32 e alle norme previste nel capitolato.

Il Servizio è destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi -3 anni così come definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 allegato A ad oggetto *"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accREDITAMENTO e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali e del "Regolamento dei Servizi per l'infanzia del Comune di Venezia"*.

Per lo svolgimento del Servizio oggetto dell'appalto il Comune di Venezia concede in comodato gratuito, i locali di proprietà comunale ove il Servizio ha sede, corredati di arredi e con alcuni giochi, escluso il materiale di cancelleria e di consumo per le attività ludico didattiche, con spese di ordinaria e di straordinaria manutenzione a carico dell'Amministrazione Comunale.

Caratteristiche tecniche del servizio

Utenti e Capacità Ricettiva.

Utenti:

bambini di età superiore ai 3 mesi fino a 3 anni d'età.

Capacità ricettiva:

n.22 posti.

Articolazione dell'orario del servizio:

Apertura del servizio:

indicativamente dalle ore 7,30/8,00 alle ore 16,30/17,00 dal lunedì al venerdì.

Calendario scolastico:

- il servizio è aperto all'utenza dalla seconda settimana di settembre fino al 30 giugno, con le interruzioni di Natale e Pasqua che seguono il calendario scolastico regionale.
- Nel mese di luglio il servizio estivo, qualora fosse richiesto, verrà garantito.
- Nel mese di agosto il servizio rimane chiuso.

Attività:

- la prima settimana di settembre dovrà essere dedicata alle attività necessarie per l'avvio del servizio (es. formazione del personale, progettazione didattica, preparazione e pulizia dei locali).

Rapporto numerico educatori/bambini:

- Il rapporto numerico educatori/bambini in relazione alla frequenza

massima (come previsto dall'Allegato A Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007) è il seguente:

n. 1 educatore ogni n. 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi.

n. 1 educatore ogni n. 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi.

Principali riferimenti normativi:

- Legge Regionale 16/08/2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e delibere applicative (fra cui Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007- Allegato A),
- Legge Regionale 23/04/1990 n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi",
- Regolamento per gli Asili Nido del Comune di Venezia.
- Carta dei Servizi del Comune di Venezia.

I concorrenti possono acquisire informazioni sulla collocazione geografica, l'organizzazione degli spazi e del servizio, nonché visionare foto degli ambienti sul sito internet istituzionale del Comune di Venezia dal banner Portale Scuole e all'indirizzo <http://scuole.comune.venezia.it> alla voce Asili Nido.

E' inoltre possibile per i concorrenti, al fine di perfezionare la proposta, effettuare un sopralluogo negli ambienti in cui si svolgerà il servizio, previo accordo con gli uffici dei servizi sportello alle scuole ai numeri telefonici 0412748708.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in tre anni educativi a decorrere da 01/09/2021 con scadenza 30/07/2024.

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il servizio a partire dal 1 settembre 2021, si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione dello stesso nelle more della sottoscrizione del contratto, previa verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

ART. 3 - BASE DI GARA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto della concessione ammonta ad € 542.000,00.=.

Detto importo è dato dal valore presunto dei ricavi per tutto il periodo dell'affidamento (11 mesi per 3 anni educativi) del Servizio di Micronido (rette e contributo).

IL CONCESSIONARIO acquisirà direttamente gli introiti delle rette come specificato all'art. 20 del presente capitolato.

Il Comune, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, corrisponderà al Concessionario, ad integrazione di quanto incassato dalle rette per ciascun bambino effettivamente frequentante, un prezzo mensile per la frequenza a tempo pieno, pari a € 500,00.= (esente IVA) che viene posto a base di gara.

Il prezzo spettante al concessionario a prescindere dall'aggiudicazione in sede di gara verrà corrisposto fino ad un massimo di € 100.000,00.= (esente IVA) ad anno scolastico.

Il prezzo di € 500,00.= (esente IVA) mensile a bambino, per frequenza a tempo pieno, posto a base di gara è stato calcolato tenendo in considerazione il costo procapite mensile di un bambino frequentante il nido al netto della retta massima versata di € 462,50.= (esente IVA).

Per ogni bambino frequentante part-time il Comune corrisponderà al concessionario il prezzo aggiudicato ridotto del 30%.

Per ogni bambino debitamente certificato il Comune corrisponderà al concessionario il prezzo aggiudicato aumentato del 100%.

Il sostegno del Comune è finalizzato a contenere la retta a carico dell'utente finale che non dovrà essere superiore a quella massima stabilita dal Comune per servizi analoghi.

Il Concessionario per ragioni attinenti all'interesse generale, deve praticare «prezzi sociali» e riceve pertanto a questo titolo una compensazione da parte dell'Amministrazione.

Tale partecipazione dell'Amministrazione al costo di funzionamento non solleva il Concessionario da una parte significativa del rischio di gestione.

Considerato che durante il periodo dell'emergenza sanitaria il Concessionario dovrà sostenere maggiori spese per il funzionamento legate all'organizzazione fissata dalle normative riguardanti il contenimento della diffusione di COVID-19, il contributo a bambino, offerto in sede di aggiudicazione, potrà essere incrementato per il periodo che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno, sulla base delle spese sostenute, fermo restando che il contributo annuo di € 100.000,00.= rimarrà invariato.

ART. 4 - IMMOBILI E ARREDI

Il Comune concede in uso gratuito al Concessionario per tutta la durata della concessione i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi e i materiali già esistenti presso la struttura e necessari al funzionamento del Micronido.

L'inventario analitico, descrittivo dello stato di conservazione dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, verrà redatto in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio del servizio.

Eventuali integrazioni di attrezzature ed arredi che si rendessero necessarie successivamente, nel periodo di durata della concessione, sono a totale carico del concessionario.

In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvedono alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'obbligo, per il concessionario, di provvedere alla necessaria sostituzione del materiale oggetto di usura, danneggiamento o furti entro i 60 giorni successivi al riscontro.

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune provvederà al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione ed addebitando al concessionario un importo pari alla spesa

sostenuta.

Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare i locali, gli impianti, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità della consegna.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.

Trascorso inutilmente il termine, il Comune avrà titolo a rivalersi sulla cauzione definitiva per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO E CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 32/1990

Il Micronido comunale viene consegnato in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale previsti dalla L.R. n.22/2002 e suoi decreti attuativi.

E' cura del concessionario mantenere inalterati in via continuativa i requisiti che hanno dato accesso al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale, fatti salvi gli elementi e requisiti che spettino all'esclusiva competenza del Comune.

Resta in capo al Comune la responsabilità per quanto attiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e il Concessionario si impegna a mantenere la struttura a norma di legge per le finalità di cui alla presente concessione e collaborare affinché si conservi la qualità del servizio ai livelli attuali.

Il Comune è legittimato ad accertare in qualunque momento il rispetto di tali prescrizioni, anche al di là dei compiti ispettivi affidati all'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima e alla Regione Veneto.

Resta in capo al Comune inoltre la presentazione della scheda di rilevazione attività dei servizi prima infanzia a gestione ordinaria richiesta annualmente dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 32/1990 e il concessionario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

Il contributo regionale assegnato per tale servizio verrà introitato dal Comune.

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è riservata agli Operatori Economici in possesso dei requisiti di legge di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai concorrenti con sedi in altri Stati e dei seguenti specifici requisiti:

- iscrizione nel Registro delle Imprese, per idonea attività, istituito presso la competente Camera di Commercio ovvero nel registro commerciale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri; se Società Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive e/o negli appositi Albi Regionali in conformità con la natura giuridica dei soggetti; Se consorzio, dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati. Il requisito di cui alla lettera a) potrà essere integrato dal cumulo degli importi delle singole imprese che costituiscono il raggruppamento. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
- dimostrazione di almeno tre anni di esperienza nella di gestione di servizi educativi analoghi (0-3 anni) e/o asilo nido e/o micronido da attuarsi mediante la presentazione di un elenco aggiornato di servizi prestati negli ultimi tre anni con le date, i destinatari e l'indicazione degli importi; Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, gli stessi devono essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di privati, gli stessi devono essere comprovati da dichiarazione di questi ultimi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

ART. 7 - MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sarà stilata una graduatoria assegnando ad ogni concorrente un punteggio fino ad un massimo di **punti 100**, sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati con l'indicazione a fianco del punteggio massimo attribuibile.

L'offerta economicamente vantaggiosa cui affidare l'appalto, sarà valutata da parte della commissione di gara, sulla base dei criteri di valutazione riguardanti **Offerta Tecnica e Offerta Economica**, mediante attribuzione di punteggi ad ognuna delle offerte presentate, secondo la seguente distribuzione:

CRITERIO	MAX PUNTEGGIO
Offerta tecnica	70 Punti
Offerta economica	30 Punti
TOTALE	100 PUNTI

La somma dei punteggi assegnati per l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, costituirà il punteggio finale per ciascun concorrente e determinerà la graduatoria per l'aggiudicazione della gara.

Non saranno ammesse offerte condizionate, parziali, o in aumento rispetto ai valori massimi posti a base d'asta.

PARTE 1 - QUALITÀ DEL SERVIZIO - OFFERTA TECNICA – MASSIMO PUNTI 70

Ai fini della valutazione della qualità del servizio i partecipanti alla gara dovranno presentare un **PROGETTO PSICOPEDAGOGICO** formulato secondo i principi stabiliti dalla normativa citata in premessa e strutturato seguendo l'ordine degli argomenti sotto riportati.

Il progetto dovrà essere obbligatoriamente adeguato alle norme fissate per il contenimento epidemiologico da COVID-19.

Al progetto sarà assegnato un punteggio massimo di **punti 70** attribuiti in base ai criteri di valutazione e di ponderazione sotto elencati:

1. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SERVIZIO PUNTEGGIO DA 0 A 9 COSÌ SUDDIVISO:

- a) in relazione al bambino (fino a punti 3)
- b) in relazione alla famiglia (fino a punti 3)
- c) in relazione al servizio stesso (fino a punti 3)

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: gli obiettivi risultano non pertinenti o poco pertinenti rispetto a quelli adottati dall'Amministrazione Comunale e desumibili dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 allegato A, dal vigente *Regolamento per gli Asili Nido e dalla Carta dei Servizi*.
- da **1,1** a **2**: gli obiettivi risultano pertinenti rispetto a quelli adottati dall'Amministrazione Comunale come sopra richiamati;
- da **2,1** a **3**: gli obiettivi, oltre ad essere pertinenti rispetto a quelli adottati dall'Amministrazione Comunale come sopra richiamati, sono anche riferiti in modo preciso al target (bambino, famiglia, servizio).

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE PUNTEGGIO DA 0 A 18 COSÌ SUDDIVISO:

a) *area dello sviluppo cognitivo*

- a1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2)
- a2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2)
- a3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2)

b) *area dello sviluppo affettivo-emotivo-sociale*

- b1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2)
- b2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2)
- b3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2)

c) *area dello sviluppo psicomotorio*

- c1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2)
- c2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2)
- c3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2)

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: gli obiettivi risultano non coerenti o poco coerenti rispetto alle teorie psicopedagogiche di riferimento;
- da **1,1** a **2**: gli obiettivi risultano coerenti rispetto alle teorie psicopedagogiche di riferimento e sono anche descritti in modo che sia chiara la loro applicazione sul piano pratico;

3. METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E AZIONI EDUCATIVE PUNTEGGIO DA 0 A 6 COSÌ SUDDIVISO:

- a) Metodologie azioni educative e finalità, in relazione al bambino alla famiglia e al territorio (fino a punti 3);
- b) Carta del Servizio in linea con la Carta dei Servizi del Comune di Venezia. In particolare devono essere definiti i criteri per l'accesso al servizio e le modalità di funzionamento (fino a punti 3).

a) I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: la metodologia e le azioni educative risultano non idonee o poco idonee al raggiungimento degli obiettivi della programmazione, così come definiti *supra* al punto 2
- da **1,1** a **2**: la metodologia e le azioni educative risultano idonee al raggiungimento degli obiettivi della programmazione, così come definiti *supra* al punto 2
- da **2,1** a **3**: la metodologia e le azioni educative oltre ad essere idonee al raggiungimento degli obiettivi della programmazione, così come definiti *supra* al punto 2, sono anche chiaramente descritte con riferimento alla loro applicazione e/o utilizzo.

b) I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: la carta del servizio non è presente o, se presente, risulta incompleta;

- da **1,1** a **2**: la carta del Servizio è presente ma risulta poco chiara e poco articolata;
- da **2,1** a **3**: la Carta del Servizio è presente ed articolata e fa preciso riferimento ai criteri di cui sopra.

4. GESTIONE DEL SERVIZIO PUNTEGGIO DA 0 A 8 COSÌ SUDDIVISO:

- a) composizione ed organizzazione dei gruppi con riferimento all'età/sviluppo/autonomia psicomotoria con particolare riferimento alle norme fissate per il contenimento epidemiologico da COVID-19 (fino a punti 4)
- b) scansione della giornata educativa in relazione alle attività con particolare riferimento alle norme fissate per il contenimento epidemiologico da COVID-19 e scansione della settimana educativa (fino a punti 4)

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: la gestione del servizio è descritta in modo poco chiaro o in forma troppo generica rispetto alla composizione ed organizzazione dei gruppi ed alla scansione della giornata educativa in relazione alle attività e della settimana educativa;
- da **1,1** a **2,5**: la gestione del servizio è descritta in modo chiaro o in forma troppo generica rispetto alla composizione ed organizzazione dei gruppi ed alla scansione della giornata educativa in relazione alle attività e della settimana educativa;
- da **2,6** a **4**: la gestione del servizio è descritta in modo chiaro rispetto alla composizione ed organizzazione dei gruppi ed alla scansione della giornata educativa in relazione alle attività e della settimana educativa ed evidenzia inoltre interventi ed attività specificamente correlate all'età del bambino;

5. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PUNTEGGIO DA 0 A 8 COSÌ SUDDIVISO:

- a) formazione del personale con particolare riferimento alle norme fissate per il contenimento epidemiologico da COVID-19 (fino a punti 4)
- b) momenti di coordinamento/supervisione (fino a punti 4)

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: l'organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di coordinamento/supervisione risulta poco dettagliata o insufficiente a rispondere agli obiettivi del servizio, così come definiti sopra al punto 1;
- da **1,1** a **2,5**: l'organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di coordinamento/supervisione risulta dettagliata e rispondente agli obiettivi del servizio, così come definiti sopra al punto 1;
- da **2,6** a **4**: l'organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di coordinamento/supervisione oltre ad essere dettagliata e rispondente agli obiettivi del servizio, così come definiti sopra al punto 1, prevede la produzione di materiale documentario (anche su supporti non cartacei) a dimostrazione dell'applicazione delle tematiche trattate.

6. AZIONI INNOVATIVE PUNTEGGIO DA 0 A 9 COSÌ SUDDIVISO:

- a) in relazione al sostegno alla genitorialità (fino a punti 3)
- b) in relazione alla realtà socio ambientale (fino a punti 3)
- c) in relazione all'inclusività (fino a 3 punti)

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: non sono indicate azioni innovative o sono descritte in maniera insufficiente;
- da **1,1** a **2,0**: sono indicate azioni innovative, ma in numero poco rilevante o non adeguatamente strutturate;
- da **2,1** a **3** sono indicate azioni innovative significative e ben strutturate di particolare rilevanza.

7. MODALITÀ DI VERIFICA, MISURATORI DI EFFICACIA DEL SERVIZIO E DOCUMENTAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA PUNTEGGIO DA 0 A 12 COSÌ SUDDIVISO

- a) in relazione al servizio - definizione degli indicatori di efficacia del servizio in relazione agli obiettivi prefissati. Devono essere spiegati tempi e strumenti che si intendono utilizzare (fino a punti 3)
- b) in relazione al percorso educativo - definizione degli indicatori e degli strumenti di verifica dell'efficacia dell'intervento educativo in riferimento al singolo bambino, al gruppo e a più gruppi (fino a punti 3)
- c) in relazione alla documentazione educativo didattica - definizione delle modalità di verifica in riferimento al singolo bambino, al gruppo e a più gruppi (fino a punti 3)
- d) in relazione alla qualità del servizio - deve essere garantita la rilevazione del grado di soddisfazione di utenza, committenza, operatori e famiglie (fino a punti 3)

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

- da **0** ad **1**: gli indicatori non sono significativi e non sono indicate adeguate modalità di utilizzo degli stessi;
- da **1,1** a **2**: gli indicatori sono significativi e sono indicate adeguate modalità di utilizzo degli stessi;
- da **2,1** a **3**: gli indicatori sono significativi, le modalità di utilizzo degli stessi sono adeguate e le strategie correttive e migliorative espresse sono particolarmente efficaci.

PARTE 2 - PREZZO - OFFERTA ECONOMICA – MASSIMO PUNTI 30

La valutazione delle offerte economiche avverrà attribuendo il punteggio massimo di punti 30 al soggetto concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo mensile stabilito per ciascun bambino effettivamente frequentante il micronido posto a base d'asta di gara € 500,00.= (esente IVA),

di cui all'art.3, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$\mathbf{Punteggio = Vi * 30}$$

dove il calcolo del coefficiente iesimo **Vi** da attribuire all'elemento prezzo è determinato nel seguente modo:

$$\mathbf{Vi = X * \frac{Ri}{Rsoglia}} \quad \text{per } \mathbf{Ri \leq Rsoglia}$$

$$\mathbf{Vi = X + (1 - X) * \frac{Ri - Rsoglia}{Rmax - Rsoglia}} \quad \text{per } \mathbf{Ri > Rsoglia}$$

sapendo che:

Vi = coefficiente iesimo;

Ri = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

Rmax = valore dell'offerta (ribasso) massimo tra tutte le offerte presentate;

Rsoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = coefficiente applicato pari a 0,90 (zero/novanta).

La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida.

ART. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Un'apposita Commissione, nominata dal Segretario Generale, come previsto dallo Statuto del Comune di Venezia, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., esaminerà le offerte valutando:

- la qualità del servizio di cui all'offerta tecnica in base agli elementi di cui all'art. 8 parte 1.

Se il concorrente non raggiungerà almeno il 70 % del punteggio riservato alla stessa, cioè non gli saranno attribuiti almeno 49 punti dei 70 previsti sarà escluso dal procedimento di aggiudicazione e la sua offerta economica non sarà valutata. Solo i concorrenti che avranno raggiunto il punteggio minimo potranno pertanto partecipare alla fase di gara dove saranno attribuiti i punteggi relativi all'offerta economica.

- Il prezzo mensile per ciascun bambino effettivamente frequentante il micronido di cui all'offerta economica in base al criterio di cui all'art. 3.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE

La presente concessione non può essere ceduta, a pena di nullità. In caso di

inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune per l'attuazione del servizio in concessione mette a disposizione:

- 1) i locali di proprietà comunale siti in Fondamenta Navagero 26 a Murano Venezia;
- 2) le attrezzature e gli arredi presenti.

Sono a carico del Comune:

- 1) gli oneri relativi alle spese per l'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, gli oneri relativi alle spese per l'ordinaria e straordinaria manutenzione dello scoperto di pertinenza dell'immobile, nonché le spese per le utenze escluse quelle telefoniche.
- 2) la copertura assicurativa per incendio ed eventi speciali dell'immobile e dei beni mobili comunali;

Sono altresì riservati al Comune:

- 1) la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- 2) la richiesta annuale del contributo regionale.

ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propria.

Il Concessionario, in ogni caso, manterrà indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia danno diretto od indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto della presente concessione, sollevando con ciò l'Amministrazione Comunale stessa ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

Il Concessionario deve garantire la funzionalità della struttura comunale ed assicurare il servizio provvedendo:

- alla gestione del micronido secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dal progetto educativo presentato e secondo le eventuali indicazioni operative che potranno essere fornite dal Comune;
- alla promozione del servizio, attraverso la realizzazione e stampa di materiale promozionale;
- alla fornitura dei prodotti specifici per la cura e l'igiene personale dei bambini, compresi i materiali di pronto soccorso;
- alla custodia, alla cura e alla pulizia degli ambienti con idonei materiali di detergenza e sanificazione con adeguata periodicità, secondo le normative riguardante il contenimento della diffusione di COVID-19;
- alla fornitura dei materiali DPI, dispositivi rilevatori temperatura, gel

igienizzanti come richiesto in tutte le norme emanate sulla prevenzione della diffusione da COVID-19;

- al servizio di refezione degli utenti, secondo le tabelle dietetiche ed il programma alimentare appositamente predisposti dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima attenendosi rigorosamente alle norme stabilite dalle procedure HACCP di cui al D.Lgs. 155/97;
- alla fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi, nonché dei prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina e di lavanderia e di quanto necessario per il funzionamento del servizio a norma di Legge;
- alla fornitura del materiale ludico e didattico di uso corrente (es.: giocattoli, libri, colori, materiali per manipolazione, cancelleria); tale materiale deve avere il marchio CE e conforme alle norme vigenti sulla sicurezza dei giocattoli;
- manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature fornite dal Comune;
- alla fornitura di eventuali arredi ed attrezzature ad integrazione/sostituzione di quelli già concessi in uso dal Comune aventi le medesime caratteristiche tecniche che rispondano alle attuali normative dandone preventiva comunicazione, ai fini del nulla osta, agli uffici preposti;
- il Concessionario deve assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del Micronido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:
 1. rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile a ciascun settore ed essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68;
 2. fornire al personale, provvisto dei titoli necessari, una formazione sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione;
 3. osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
 4. osservare tutte le norme riguardanti il rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 in particolare quelle stabilite:
 - dal Decreto 6 agosto 2020, n. 87 "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico";
 - dall'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020" Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia 0-6 anni Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2";

- dall'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021 della Giunta Regionale "Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia";
5. rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Il concessionario pertanto è tenuto a stipulare, con primaria compagnia assicurativa, apposite polizze assicurative, per l'intera durata della concessione, relativa ai rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT e RCO) per la copertura di possibili danni, prevedendo tra le condizioni anche la copertura dei rischi derivanti dalla somministrazione dei pasti.

Tali polizze devono prevedere la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenza e per responsabilità del personale operante nella struttura.

Sono comunque a carico del concessionario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione dei servizi:

1. attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure HACCP di cui al D.Lgs. 155/97;
2. garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei minori, garantendo la sicurezza delle informazioni riferite ai bambini utenti ed ai loro familiari;
3. garantire, in caso di sciopero del personale, i contingenti minimi ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali.

Sono a carico del concessionario i costi del personale e degli indumenti di lavoro del personale di cucina, delle forniture, di quanto indicato nel presente articolo.

In ogni caso, nei confronti del Comune il soggetto concessionario è sempre l'unico responsabile della gestione e del rispetto dei vincoli contrattuali.

ART. 12 – PRESTAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è impegnato a proprio carico e con proprio personale, fatto salvo quanto specificato nel precedente articolo, a provvedere al funzionamento ininterrotto del servizio con l'organizzazione delle attività previste dal proprio Progetto, assumendo tutti i costi relativi a:

- costi del personale necessario per la gestione del servizio, incluse le ore per l'attività di formazione;
- all'iscrizione degli utenti del servizio;
- alla stesura della relativa graduatoria;
- alla riscossione delle rette di frequenza;
- il costo per la fornitura dei pasti i quali dovranno essere preparati in conformità alla normativa vigente in materia nonché in base alle tabelle dietetiche fissate dall' U.L.S.S. competente;

- spese di assicurazione;
- custodia, cura e pulizia degli ambienti con idonei materiali di detergenza e sanificazione con adeguata periodicità, secondo le normative riguardante il contenimento della diffusione di COVID-19;
- fornitura di materiali di consumo per l'organizzazione delle attività didattiche;
- ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto;
- manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature fornite dal Comune.

Il Concessionario si impegna inoltre a provvedere a:

- stesura del piano di evacuazione e del piano di emergenza relativamente ai locali concessi dal Comune; una copia del piano di evacuazione e del piano di emergenza devono essere consegnate al Comune.

Il concessionario si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

Il Concessionario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso e del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il Concessionario dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

Il Concessionario è tenuto a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento UE 2016/679. Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi, il Concessionario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

ART. 13 - INSERIMENTO DI BAMBINI

Il Concessionario deve consentire l'accesso indistintamente a tutti i bambini di età prevista dalle disposizioni normative in vigore, senza distinzione di sesso, cultura, etnia censo, razza, lingua, religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il progetto educativo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ART. 14 – REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale impiegato dall'impresa dovrà aver compiuto il 18° anno di età ed avere i seguenti requisiti:

a) personale per il coordinamento psicopedagogico:

deve essere in possesso del titolo di laurea specifico ad indirizzo psico - pedagogico ed avere specifica professionalità nell'ambito psicopedagogico documentata da attestazioni di servizio;

b) personale con funzione educativa:

deve essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio previsti dall'art. 15 della L.R. n. 32 del 23/04/1990 così come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 14 del 18/11/2005, dalla L.R. 22/02 o di almeno uno dei titoli di studio previsti dall'Allegato A) *Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 così come integrato dalla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2179 del 13.12.2011;*

c) personale con funzione di operatore ausiliario (assimilabile alla figura di operatore nell'ambito dei servizi educativi previsto nella Categoria B del C.C.N.L. vigente degli enti locali):

deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'Allegato A) *Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007* che si riportano di seguito:

c1) licenza della scuola dell'obbligo;

c2) attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore;

d) personale addetto alla cucina:

deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A) *Delibera di giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007* che si riportano di seguito:

1. licenza della scuola dell'obbligo;

2. un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni

previste (è ammissibile un attestato di qualifica/formazione per addetti alla preparazione del cibo, rilasciato in seguito ad un corso professionale apposito, svolto solitamente da enti della formazione professionale accreditati e dai S.I.A.N. delle aziende ULSS sul territorio o un diploma rilasciato da un istituto del settore alberghiero).

ART.15 - RAPPORTO NUMERICO EDUCATORI/BAMBINI

Il rapporto numerico educatori/bambini in relazione alla frequenza massima (come previsto dall'Allegato A Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007) è il seguente:

- n. 1 educatore ogni n. 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi
- n. 1 educatore ogni n. 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi

ART. 16 - UNITA' DI PERSONALE MINIMO RICHIESTO

Per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione il Concessionario dovrà garantire il personale di seguito specificato:

a) coordinamento psicopedagogico:

per il coordinamento psicopedagogico deve essere prevista n. 1 unità di personale per complessive n. 40 ore annuali;

b) personale educatore:

devono essere impiegati almeno n. 3 educatori, ogni educatore dovrà articolare il turno di lavoro per un totale di n. 30 ore settimanali di docenza e n. 40 ore annuali di non docenza;

c) personale con funzioni di operatore ausiliario:

devono essere impiegati n. 2 operatori ausiliari, ogni operatore ausiliario dovrà articolare il turno di lavoro per un totale di n. 25 ore settimanali;

d) personale addetto alla cucina

deve essere impiegato n. 1 addetto alla cucina per un totale di n. 25 ore settimanali.

ART. 17 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 18 - SERVIZIO DI REFEZIONE

La produzione dei pasti, deve rispettare le norme stabilite dalle "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica" emanate dalla Regione Veneto nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (DGR. 749/2015).

ART. 19 – RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n.155/1997 e alla vigente normativa in materia igienico sanitaria il concessionario deve individuare e nominare formalmente il responsabile del sistema di autocontrollo per il Micronido comunale, comunicando il nominativo al Comune entro venti giorni dall'atto di Concessione.

Tale figura sarà responsabile dell'applicazione del piano di autocontrollo redatto dal concessionario e risponderà in caso di carenze igieniche e gestionali che si dovessero riscontrare.

Il Concessionario dovrà provvedere alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale adibito alla preparazione e distribuzione dei pasti.

ART. 20 – INTROITI E PAGAMENTI

Il Concessionario determina le rette del micronido in base alle previsioni di equilibrio economico/finanziario connesso alla gestione, riscuotendo direttamente dagli utenti le rette per i servizi offerti.

Per il servizio micronido il Concessionario si obbliga a praticare, per i bambini una retta non superiore alla retta massima applicata dal Comune di Venezia nel servizio asili nido pari a € 462,50.=.

Il Comune provvederà ad erogare al Concessionario il corrispettivo mensile per ogni bambino frequentante a tempo pieno stabilito in sede di aggiudicazione.

Per ogni bambino frequentante part-time il Comune corrisponderà al concessionario il prezzo aggiudicato ridotto del 30%.

Per ogni bambino debitamente certificato il Comune corrisponderà al concessionario il prezzo aggiudicato aumentato del 100%.

Il prezzo complessivo spettante al concessionario a prescindere dall'aggiudicazione in sede di gara verrà corrisposto fino ad un massimo di € 100.000,00.= (esente IVA art. 10 DPR633/72) ad anno scolastico.

Considerato che durante il periodo dell'emergenza sanitaria il Concessionario dovrà sostenere maggiori spese per il funzionamento legate all'organizzazione fissata dalle normative riguardanti il contenimento della diffusione di COVID-19, il contributo a bambino, offerto in sede di aggiudicazione, potrà essere incrementato per il periodo che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno, sulla base delle spese sostenute, fermo restando che il contributo annuo di € 100.000,00.= rimarrà invariato.

Le quote saranno versate mensilmente su presentazione di una notula contenente l'elenco degli iscritti del mese di riferimento.

Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante, sarà disposto con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine massimo di 60 gg. dalla data di ricevimento di regolare richiesta.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico del concessionario aggiudicatario e quant'altro dalla stessa dovuto ai sensi dell'art. 23 del presente capitolato.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune di Venezia tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

ART. 21 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il periodo di validità del contratto (tre anni).

ART. 22 - CONTROLLI

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare potranno essere effettuati controlli per accertare il rispetto degli orari, i rapporti educatori/bambini, l'igiene dei locali.

Il Concessionario dovrà pertanto consentire l'accesso del personale a ciò preposto.

L'Amministrazione Comunale potrà assistere agli incontri formativi organizzati dal Concessionario. L'Amministrazione inoltre potrà procedere alla verifica del rispetto delle norme amministrative contenute nel presente Capitolato.

ART. 23 - PENALITÀ

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 24 del presente Capitolato, Il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale di entità variabile da un minimo di Euro 100,00.= ad un massimo di Euro 1.000,00.= per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate al concessionario in via amministrativa.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni più significative con la relativa

sanzione:

- a) modifiche o innovazioni ai locali dati in concessione senza il nulla osta da parte del Comune Euro 100,00.=;
- b) mancato adempimento delle disposizioni del D.Lgs. 39/2014 Euro 200,00.=;
- c) mancata comunicazione al Comune di interruzione del servizio in caso di sciopero delle categorie Euro 300,00.=;
- d) interruzione del servizio conseguente alla sospensione delle attività disposta dall'autorità competente per inosservanza dei protocolli di sicurezza per la prevenzione della diffusione da COVID-19 Euro 300,00.=
- e) pulizia dei locali di competenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo inadeguato anche con riferimento alle norme riguardanti il contenimento della diffusione da COVID-19 Euro 400,00.=;
- f) mancato rispetto delle attività di formazione previste nel progetto con particolare riguardo a quelle per la prevenzione da COVID-19 Euro 500,00.=;
- g) numero di personale e/o monte ore inferiore ai parametri presentati in sede di gara Euro 600,00.=;
- h) utilizzo dei locali dati in concessione, nonché delle attrezzature e degli arredi, per attività non previste dal progetto o per le quali non sia stata data preventiva autorizzazione da parte del Comune Euro 1.000,00.=.

Le inadempienze sopra descritte non impediscono al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi nello stesso elenco ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la seconda penalità comminata al concessionario per la medesima inadempienza commessa sarà di importo doppio rispetto al dovuto, la terza di importo triplo e così via.

Dopo la comminazione di n. 5 (cinque) penalità relative alla medesima inadempienza, il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il mancato rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza fissati per la prevenzione del contenimento della diffusione da COVID-19 comporterà l'immediata segnalazione alle autorità competenti che disporranno, sulla base delle normative attualmente in essere, la sospensione del servizio e l'erogazione di sanzioni.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dal presente Capitolato, qualora il Comune ravvisi l'opportunità della diminuzione o soppressione parziale/totale del servizio contemplato dal presente Capitolato, per interventi legislativi o amministrativi o per cause di forza maggiore, si può dare luogo alla risoluzione parziale o totale del contratto.

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del concessionario della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) sospensione del servizio disposta dalle autorità competenti per mancato rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza fissati per la prevenzione del contenimento della diffusione da COVID-19;
- c) quando il concessionario si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- d) quando il concessionario mantenga un comportamento abitualmente scorretto nei confronti del Comune per il quale siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal comune con l'applicazione di almeno n. 10 (dieci) penalità di qualsiasi importo;
- e) qualora il concessionario, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del codice civile;
- f) qualora il concessionario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del comune;
- g) quando il concessionario ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- h) frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;
- i) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Nell'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto, il Concessionario è tenuto a lasciare liberi i locali e riconsegnare attrezzature ed arredi nello stato in cui vennero consegnati, salvo il deterioramento d'uso, entro il termine di 10 gg. dal ricevimento dell'atto di disdetta con il quale il Comune comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Sino alla scadenza del termine indicato, il Concessionario è tenuto ad erogare regolarmente il servizio.

In caso di mancato rilascio entro la data fissata, il Comune provvederà a sospendere il pagamento di qualsiasi compenso dovuto al CONCESSIONARIO e provvederà all'applicazione di una penale di Euro 500,00.= per ogni giorno di ritardo fino all'effettivo rilascio.

Nei casi previsti dal presente articolo, IL CONCESSIONARIO incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 23 del presente Capitolato.

ART. 25 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

Il Concessionario manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi conseguente all'espletamento del servizio. Tiene

indenne altresì degli eventuali danni causati al Comune per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Comune sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dal concessionario, previamente avvertito in modo tale da consentire al concessionario stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora il concessionario non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

A tale riguardo, il Concessionario deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca della concessione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prevedendo un massimale di almeno Euro 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00) per sinistro, precisando nella polizza che i bambini sono terzi tra di loro.

ART. 26 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora il Concessionario non intenda accettare l'assegnazione della concessione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

ART. 27 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso;
- Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure;

- La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

ART. 29 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

Il Concessionario è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non si individuano rischi da interferenza. IL CONCESSIONARIO è tenuto a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. il concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. il concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui il concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 31 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 32 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra l'Amministrazione e il Concessionario, tanto durante il corso del servizio che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, è competente il Foro di Venezia.

In ogni caso il Concessionario non potrà sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta, di annullare o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.